



del 4 luglio 2026



Controllo del territorio e valorizzazione dei ruoli intermedi: il Siulp respinge l'impostazione della bozza e chiede lo scorrimento della graduatoria dei 411

Nel pomeriggio del 2 luglio si è tenuto il preannunciato incontro tra una delegazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Organizzazioni Sindacali, focalizzato sull'esame della bozza di circolare esplicativa concernente l'impiego del personale appartenente ai ruoli dei Sovrintendenti e degli Ispettori nei servizi

di controllo del territorio.

Il SIULP, richiamando integralmente i contenuti della propria nota formale dello scorso 9 giugno (Prot. 7.4.7/615/SF/2026), pur reiterando la piena condivisione della valenza strategica insita nel potenziamento del controllo del territorio – quale imprescindibile presidio di prossimità a tutela della sicurezza dei cittadini –, ha fermamente ribadito che tale finalità non può, in alcun modo, essere perseguita mediante scorciatoie gestionali o forzature ordinamentali. Siffatti correttivi, infatti, risulterebbero inevitabilmente penalizzanti e dequalificanti per le professionalità in essere.

Muovendo da tali premesse, il SIULP ha evidenziato come in numerose realtà territoriali, drammaticamente flagellate da vacanze organiche del tutto sproporzionate rispetto ai reali carichi di lavoro, gli elevati standard di sicurezza vengano garantiti esclusivamente dal lodevole spirito di abnegazione e di sacrificio del personale. Per tale ragione, è stato rimarcato con inflessibile fermezza che non è ammissibile modificare o reinterpretare le attribuzioni sancite dalla legge attraverso lo strumento della circolare amministrativa, poiché un simile approccio rischierebbe di ingenerare mortificazione e demotivazione in un settore già pesantemente gravato da una preoccupante flessione delle vocazioni.

In quest'ottica, il SIULP ha posto al centro del ragionamento l'urgenza di cogliere l'opportunità di fare squadra e chiedere maggiori stanziamenti volti all'ampliamento organico del ruolo ispettori e finalmente sanare quelle carenze strutturali, ordinamentali e ingiuste sperequazioni contrattuali che come Polizia di Stato da troppo tempo subiamo. Per fare ciò, prima di tutto occorre trovare ogni idoneo strumento normativo utile a consentire lo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei del concorso interno per 411 posti da Vice Ispettore. Tale bacino rappresenta una riserva di professionisti già formata e di vitale importanza per conferire nuovo impulso al ruolo degli Ispettori, attualmente in forte sofferenza organica. Contestualmente, è stata sollecitata la tempestiva pubblicazione dei bandi di concorso per la qualifica di Ispettore Superiore.

In merito alle complesse criticità emerse nel corso del confronto, l'Amministrazione, nel prenderne atto, ha riferito che provvederà a trasmettere a stretto giro una nuova e ulteriore bozza di circolare, finalizzata a recepire e rimodulare le osservazioni formulate dal tavolo. È stato inoltre assunto un concreto impegno a rassegnare riscontri mirati in ordine alle istanze poste dal SIULP relative allo scorrimento della menzionata graduatoria dei 411 Vice Ispettori e all'indizione dei concorsi per Ispettore Superiore. La Segreteria Nazionale si riserva di valutare con la dovuta attenzione il nuovo testo non appena disponibile, salda nella convinzione che l'autentica valorizzazione delle donne e degli uomini della Polizia di Stato non possa prescindere dal totale rispetto della loro dignità professionale e del quadro normativo vigente.

COMPLESSO IMMOBILIARE "TECNOPOLO" Importante passo in avanti per il welfare e l'alloggio del personale della Polizia di Stato da estendere su tutto il territorio nazionale

Nel pomeriggio del 1° luglio si è svolta la riunione programmata sulla disciplina e le modalità operative per l'assegnazione dei 186 posti letto presso il complesso immobiliare "Tecnopolo" di Roma, gestito dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato.

La delegazione del SIULP ha espresso soddisfazione per l'avvio di una progettualità attesa da tempo, che rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il disagio abitativo che colpisce da anni chi presta servizio nella Capitale e nel resto del Paese. Un'iniziativa che, tuttavia, abbiamo definito assolutamente residuale rispetto alla reale portata del problema, e che deve necessariamente rappresentare solo il primo passo di un percorso più ampio.

Il modello "Tecnopolo" non può restare un caso isolato, il SIULP ne ha chiesto la replica in altre realtà territoriali, a partire dai grandi centri urbani e dalle aree a maggiore vocazione turistica, che risultano maggiormente esposte al fenomeno del caro-affitti.

Il SIULP ha rappresentato all'Amministrazione che, vista l'estrema urgenza e la necessità di colmare tempestivamente il disagio dei colleghi, non sono ammissibili lungaggini burocratiche. E' indispensabile procedere speditamente all'esame delle istanze e alle conseguenti assegnazioni. In questa direzione, il SIULP ha chiesto sin da subito un ampliamento dei posti disponibili attraverso la ricerca di nuovi immobili, anche mediante specifiche iniziative normative da inserire nel varando provvedimento di conversione del Decreto-legge 66/2026 sul "Piano Casa", che allo stato attuale mortifica fortemente le risorse destinate alla Polizia di Stato.

Sul piano metodologico, per garantire la massima equità e linearità nell'applicazione dei criteri di valutazione, in un'ottica di totale trasparenza, il SIULP ha posto l'accento sulla sperequazione retributiva che caratterizza il comparto, evidenziando come la retribuzione media della nostra Amministrazione risulti essere la più bassa.

A tutela dei diritti del personale, abbiamo inoltre ritenuto imprescindibile che l'intera evoluzione della progettualità, dalla ricezione delle domande alla formulazione delle graduatorie fino alle assegnazioni finali, venga seguita passo dopo passo attraverso un coinvolgimento diretto delle Organizzazioni Sindacali.

Il SIULP continuerà a seguire con la massima attenzione i successivi sviluppi affinché i posti letto siano assegnati in tempi rapidi e con criteri oggettivi a favore dei colleghi aventi diritto.

Controllo del territorio – criticità insorgenti da disarmonie organizzative. Esigenza di interventi chiarificatori

Riportiamo il testo della nota inviata al Capo della Polizia in data 3 luglio, dalla Segreteria Nazionale:

" Signor Capo della Polizia,

negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una preoccupante serie di sintomi che fanno emergere l'esistenza di un profondo scollamento tra le direttive impartite a livello centrale e l'effettiva capacità dell'apparato di dare ad esse realizzazione.

Il fronte sul quale questa disarmonia tra elaborazione strategica e realizzazione pratica si manifesta con maggior evidenza è quello del controllo del territorio, quello maggiormente esposto alle ricadute derivanti da una purtroppo non inedita impreparazione organizzativa e da una altrettanto ricorrente tendenza ad interpretare la gestione delle risorse a livello periferico in stridente contrasto con la sensibilità del vertice del Dipartimento della P.S. e dell'Esecutivo.

Emblematico del primo versante di criticità da noi segnalato, quello degli approvvigionamenti tecnico logistici, è la di recente avviata distribuzione del gilet tattico. Non siamo a conoscenza di quali siano state le valutazioni compiute da chi era tenuto a verificare le esigenze dei vari uffici e ad organizzarne la fornitura. Quel che possiamo dire è che, ancora una volta, il piano approntato si sta rivelando estremamente approssimativo.

E non solo perché, tanto per cambiare, seguendo criteri che non condividiamo affatto, tutte le specialità sono state escluse dalla distribuzione, quasi non dessero un altrettanto fondamentale apporto al controllo del territorio e, soprattutto, trascurando che in questo modo si lasciano migliaia di operatori senza la tutela avanzata che questo nuovo dispositivo offre.

Ma anche perché ci giungono segnalazioni dalle nostre Segreterie Provinciali, come ad esempio quella di Lecce, che denunciano come la fornitura risulti insufficiente già rispetto alle esigenze attuali, e come la carenza sia destinata ad aggravarsi in ragione delle prossime assegnazioni di personale, tra cui quelle dei neo Vice Sovrintendenti, previste già nelle prossime settimane.

A confermare l'esistenza di questo "scostamento numerico nelle assegnazioni dei DPI in oggetto agli uffici del comparto, attese le aggregazioni per il potenziamento dei rinforzi estivi ed a causa di un incremento organico registrato in talune sedi" è la stessa Direzione Centrale Anticrimine, in una nota che reca la data di ieri. Nella quale si assicura, è vero, l'avvio di una integrazione per la quale ci si dovrebbe avvalere delle scorte strategiche. Premurandosi però di disporre che "in merito alle possibili criticità relative all'eccezionale impiego di personale non addetto in maniera continuativa ai servizi di controllo del territorio, si rimanda alle regole di impiego dei dispositivi di protezione con il ricorso ai GAP".

In altre parole, fermo restando il beneficio di inventario in merito al cronoprogramma dell'annunciata ulteriore assegnazione dei materiali in questione, pare scontato che, per un imprecisato e prevedibilmente non breve periodo, un considerevole numero di operatori non verrà munito del nuovo DPI, con conseguenti difficoltà nel momento in cui si dovranno comporre gli equipaggi.

Attendiamo di conoscere, nella latenza di indicazioni in tal senso, chi sarà chiamato a decidere se far uscire pattuglie con personale indossante uniformi differenti o, in alternativa, se far dismettere il gilet tattico a chi dei due – o più – lo possiede.

Sempre che, beninteso, ancor prima quell'Ufficio sia nelle condizioni di poter avere dei veicoli marcianti per poter far uscire le pattuglie. Quanto si è verificato nei giorni scorsi a Forlì, dove il controllo del territorio su alcuni turni è stato svolto su autovetture di servizio non specializzate, rischia di essere un paradigma destinato a riproporsi su scala nazionale.

Il rinnovamento del parco auto, composto peraltro da modelli ingombranti e con scarsa agibilità, rivelatisi anche impiantisticamente inadatti all'impiego su itinerari limitati a percorrenze in aree urbane, che richiedono frequenti interventi di manutenzione, determina disservizi che riducono drasticamente il potenziale operativo. E tanto a tacere dell'inaccettabile esposizione al rischio degli operatori laddove, come dianzi detto, non ci sono auto attrezzate per svolgere i servizi di Volante.

Inquieta al riguardo l'assenza di informazioni circa l'avvio di un programma di sostituzione che dovrebbe a nostro sommo avviso assumere priorità assoluta.

Problemi che non paiono invece assillare Questori che reputano non essenziale garantire la presenza di Volanti, privilegiando la proiezione, verrebbe da dire lo sbilanciamento, su altri versanti. L'eloquente titolo di un articolo pubblicato lo scorso 24 giugno dal dorso locale di Imperia del quotidiano La Stampa – "Migranti accompagnati ai cpr – La città resta senza Polizia" – che ripercorre le medesime doglianze invano formulate dalle organizzazioni sindacali di quella provincia con specifiche vertenze, introduce ad una realtà che meriterebbe un serio approfondimento, se non altro perché rende palese la discontinuità tra gli obiettivi perseguiti dal decisore politico e dal vertice tecnico nazionale e le opzioni gestionali adottate a livello territoriale.

Oltre all'avviato confronto sull'impiego del personale del ruolo degli Ispettori dichiaratamente immaginato per potenziare, anche qualitativamente, il controllo del territorio, ci permettiamo di richiamare il recente autorevole e decisamente atipico intervento con cui Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, in una nota diretta primariamente ai Prefetti della Repubblica, ha sollecitato il massimo sforzo nel coordinamento delle attività delle diverse componenti del Comparto Sicurezza, ricordando come "un ruolo centrale nell'ambito delle strategie di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è assunto dal controllo del territorio, che si configura quale strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni criminosi e la convivenza civile. Un controllo che si realizza attraverso la visibilità delle Forze di polizia negli spazi pubblici, il presidio delle aree maggiormente esposte a criticità e la capacità di intervento tempestivo in situazioni di emergenza o turbativa dell'ordine pubblico".

Siamo insomma del parere che l'entropia nell'approccio alle dinamiche del controllo del territorio da noi sommariamente descritta, provocata sia da un perfettibile approccio organizzativo che da discutibili orientamenti gestionali, riveli uno scollamento tra centro e periferia che, in disparte ogni considerazione circa le disattese direttive, comporta anche gravi ricadute sulla qualità del servizio reso dal personale, non di rado trattato secondo logiche che non sembrano tener conto degli insistenti richiami al contenimento dei fattori che alimentano il disagio e disgregano il senso di appartenenza.

È quantomeno improbabile che una impostazione farraginoso e gravata dalle cennate fragilità possa dirsi corrispondente all'esigenza di fronteggiare il crescente allarme sociale ingenerato dal senso di insicurezza maturato dalla cittadinanza, che dovrebbe trovare puntuali risposte per l'appunto con il rafforzamento del controllo del territorio, che è l'antidoto per eccellenza per contrastare la percepita assenza dello Stato.

Un ripensamento complessivo dei criteri di scelta dei responsabili di segmenti nevralgici per l'organizzazione dell'apparato, e soprattutto la riaffermazione dell'autorevolezza e della coerenza delle direttive centrali, non sembrano essere allora opzioni rinviabili. Per quanto ci riguarda, qualora lo si ritenesse opportuno, non faremo mancare il nostro consueto spirito di collaborazione nell'individuare rimedi e soluzioni.

Nell'attesa di un cortese urgente riscontro, attesa la delicatezza delle problematiche evidenziate, voglia gradire cordialissimi saluti e sensi di elevata e rinnovata stima."

Sentenza – Limiti di età concorso pubblico a Commissario della Polizia di Stato

Con la sentenza N. 01827/2024 del 18 maggio 2026, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha accolto il ricorso prodotto da un gruppo di candidati al concorso bandito il 25 gennaio 2024, per il conferimento di 196 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. I ricorrenti contestavano il contenuto del bando in particolare nella parte in cui, all'art. 3, comma 1, lett. d), prevedeva tra i requisiti di partecipazione al concorso il "non aver compiuto il 30° anno di età. Tale disposizione aveva prodotto, proprio in ragione del superamento del limite, l'esclusione dal concorso dei ricorrenti che hanno adito il Tribunale amministrativo per chiedere la riammissione al concorso, il consolidamento degli esiti delle prove sostenute e l'inserimento a pieno titolo e senza riserve nella graduatoria finale di merito.

La problematica è stata già trattata su queste pagine (flash n. 18 2026 del 30 Aprile 2026). La questione riguarda la fissazione a 30 anni del limite di età per l'accesso alla carriera di Commissario di polizia, prevista dal D.M. Interno 13 luglio 2018 n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.208 del giorno 9 settembre 2018, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 397 del 19 gennaio 2026, aveva dichiarato illegittimo il limite di età di 30 anni per il concorso a commissari di Polizia, ritenendolo sproporzionato, annullando la disposizione e ripristinando le norme precedenti che prevedevano tetti più alti (fino a 32-35 anni).

Successivamente alla dichiarata illegittimità, l'amministrazione ha continuato a riproporre gli stessi limiti, nonostante il SIULP l'avesse espressamente sollecitata ad agire in autotutela per evitare contenziosi e adeguare i requisiti ai principi stabiliti dal Consiglio di Stato (<https://siulp.it/limiti-di-eta-concorso-pubblico-a-commissario-della-polizia-di-stato/>).

I Giudici amministrativi del Lazio hanno accolto il ricorso ritenendolo, nel merito, fondato per le ragioni indicate dal Consiglio di Stato, sezione IV, nella menzionata sentenza n. 397/2026.

Nel corso di quel giudizio, affermano i giudici laziali, il Consiglio di Stato "ha, in un primo momento, investito la Corte di Giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE (ord. 23 aprile 2021 n. 3272) del quesito «se la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, l'art. 3 del TUE, l'art. 10, TFUE e l'art. 21 della Carte dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea vadano interpretati nel senso di ostare alla normativa nazionale contenuta nel d.lgs. n. 334/00 e ss. mm. e ii. e nelle fonti di rango secondario adottate dal Ministero dell'interno, la quale prevede un limite di età pari a trent'anni nella partecipazione ad una selezione per posti di commissario della carriera dei

funzionari della Polizia di Stato» e, a seguito della pronuncia del giudice europeo con sentenza della VII Sezione in data 17 novembre 2022 in C-304/21, disposto ulteriori incumbenti istruttori (ord. 12 settembre 2023 n. 8288) per verificare se ed in che misura l'età e la prestanza fisica incidano concretamente sull'esercizio delle funzioni di commissario della Polizia di Stato, mediante l'acquisizione di dati statistici sul numero dei commissari in servizio e sulla loro età media e sugli interventi da questi effettuati negli ultimi anni che hanno richiesto il ricorso alla forza fisica».

All'esito dell'esame degli elementi informativi raccolti, l'alto consesso è giunto alla conclusione che «l'abbassamento dell'età massima incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici senza che ciò appaia giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità», in quanto «il costo non banale di restringere l'ambito dei partecipanti al concorso non appare ragionevolmente compensato dal beneficio minimo che sembra apportare l'unico effetto dell'abbassamento dell'età massima (ovvero l'ingresso nella carriera di commissario a personale di due anni più giovane, e quindi – in ipotesi – fisicamente un po' più prestante)»;

Alla luce di quanto esposto il Tribunale chiarisce e ribadisce che l'effetto della rilevata illegittimità del limite d'età di 30 anni è l'annullamento del d.m. 103/2018 e la reviviscenza della norma previgente – il d.m. 115/1999 – che stabiliva il diverso limite di 32 anni. Non essendoci motivo per dissentire dalle ponderate riflessioni del Consiglio di Stato, secondo il TAR del Lazio non resta che prendere atto della citata pronuncia, di annullamento di un atto regolamentare (il d.m. 103/2018), idonea, pertanto, a spiegare effetti erga omnes (Cons. Stato, VI, 9 marzo 2011 n. 1469) in tutti i giudizi pendenti nei quali debba farsi applicazione di quelle disposizioni e in tutti i casi nei quali non operi il limite dei rapporti esauriti.

In forza dell'annullamento parziale del d.m. 103/2018 e del ripristino della previgente disciplina contenuta nel d.m. 115/1999 i ricorrenti si trovano, quindi, nei termini previsti dalla lex specialis, in possesso del requisito anagrafico.

Ciò ha comportato, de plano, all'accoglimento del ricorso volto, tra l'altro, proprio a contestare il diverso requisito introdotto dal d.m. 103/2018, indipendentemente dallo scrutinio delle condizioni per l'applicazione delle deroghe previste per le altre categorie di candidati, e, conseguentemente, all'ammissione dei ricorrenti al concorso, al consolidamento degli esiti delle prove da loro sostenute e al loro inserimento a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria finale di merito.

SIULP Reggio Emilia: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Congresso Provinciale del Siulp di Reggio Emilia ha eletto il collega Vincenzo Abbruzzese nuovo Segretario Generale Provinciale.

Al neoeletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Commissario Straordinario Giulio GRAZIANO, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Detrazione fiscale delle spese dei certificati medici per sport, patente e concorsi

L'Agenzia delle Entrate, con specifico interpello, ha chiarito che il rilascio di certificati medici per uso sportivo – comunemente chiamati certificati di “buona e sana costituzione” – rientra a tutti gli effetti tra le prestazioni mediche generiche. Questo significa che la spesa sostenuta dà diritto a una detrazione IRPEF del 19%. La posizione dell'Agenzia riprende l'orientamento già consolidato nella Circolare n. 108 del 1996 del Ministero delle Finanze, secondo cui “le spese mediche danno diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate.

Va tenuto presente, tuttavia, che si applica la franchigia di 129,11 euro: la detrazione scatta solo sulla parte di spesa che supera questa soglia mentre non è previsto un limite massimo alla spesa detraibile.

Per garantire la tracciabilità delle spese sanitarie, il pagamento deve avvenire tramite strumenti tracciabili: bancomat, carta di credito, bonifico bancario o postale. I pagamenti in contanti, in linea di principio, non consentono di accedere alla detrazione.

Esiste però un'importante eccezione: se il certificato medico viene rilasciato presso una struttura pubblica oppure una struttura privata accreditata al Servizio Sanitario Nazionale, il pagamento in contanti è comunque ammesso e non preclude il diritto alla detrazione. Questo vale anche per i certificati sportivi, per quelli richiesti ai fini del conseguimento della patente di guida o per qualsiasi altro certificato medico per cui sia previsto un corrispettivo.

Rientrano nelle prestazioni mediche generiche anche i farmaci – inclusi quelli omeopatici – e tutti i certificati medici per i quali è previsto un pagamento, tra cui quelli richiesti per l'idoneità alla guida, per la partecipazione a concorsi pubblici, per l'iscrizione in palestra o per le lezioni di educazione fisica scolastica.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto limiti all'importo complessivo degli oneri ammessi in detrazione, calibrati in base al numero di figli a carico per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro lordi annui.

Nel dettaglio, per redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro, l'importo base delle spese ammesse è di 14.000 euro, che scende a 8.000 euro per redditi tra 100.000 e 120.000 euro. Questi importi si applicano integralmente solo in presenza di tre o più figli a carico e si dimezzano in assenza di figli. Con un figlio a carico, i tetti massimi si attestano rispettivamente a 9.800 euro (per redditi fino a 100.000 euro) e 5.600 euro (oltre i 100.000 euro). Con due figli a carico, i limiti salgono a 11.900 euro e 6.800 euro nelle medesime fasce di reddito.

Rimborsi del pedaggio autostradale per i ritardi causati dai cantieri

Dal primo giugno scorso è possibile ottenere un rimborso del pedaggio in caso di ritardi causati da cantieri o da blocchi della circolazione lungo la rete autostradale.

La misura è stata introdotta dalla delibera 211/2025 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Le nuove regole prevedono che il diritto al rimborso per i cantieri vari in base alla lunghezza del percorso effettuato e al ritardo accumulato:

- per i tragitti sotto i 30 km, il rimborso può essere riconosciuto indipendentemente dall'entità del ritardo subito;
- per le tratte comprese tra 30 e 50 km, il diritto all'indennizzo scatta soltanto quando il ritardo supera i 10 minuti;
- per i percorsi superiori a 50 km sarà necessario aver accumulato almeno 15 minuti di ritardo.

L'importo del rimborso non sarà, però, uguale in tutti i casi pratici.

In caso di interruzione totale della circolazione, l'indennizzo sarà determinato in base alla durata del blocco dell'infrastruttura autostradale, nei termini che seguono:

- rimborso del 50% del pedaggio per interruzioni comprese tra 60 e 119 minuti;
- rimborso del 75% per blocchi compresi tra 120 e 179 minuti;
- rimborso del 100% del pedaggio quando il blocco supera i 180 minuti.

Il rimborso non sarà dovuto quando sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio. Saranno inoltre esclusi i cantieri di natura emergenziale, cioè quelli aperti a seguito di incidenti stradali, eventi meteorologici straordinari e imprevedibili, dissesti idrogeologici, attività di soccorso o interventi urgenti e necessari per garantire la sicurezza della circolazione. Durante il periodo iniziale di applicazione della disciplina resteranno altresì esclusi i cosiddetti cantieri mobili, come quelli utilizzati per interventi di manutenzione ordinaria, oppure per operazioni di sfalcio dell'erba lungo le carreggiate.

Anche i pendolari e gli utenti titolari di abbonamenti autostradali potranno beneficiare delle nuove disposizioni. Qualora la presenza prolungata di lavori stradali riduca in maniera significativa la fruibilità del percorso abitualmente utilizzato, l'abbonato potrà infatti recedere dal contratto e ottenere la restituzione della quota di abbonamento non utilizzata.

La delibera 211/2025 di ART prevede, inoltre, la realizzazione di una piattaforma digitale unica, accessibile tramite un'applicazione comune a tutti i concessionari autostradali, destinata a semplificare e automatizzare le richieste di rimborso.

Le società concessionarie autostradali dovranno comunicare preventivamente la presenza di lavori programmati e a fornire informazioni chiare sui possibili disagi attesi lungo le tratte interessate dagli interventi.

Intelligenza artificiale e nuovi obblighi di trasparenza informazione

Dal 2 agosto 2026 diventeranno applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act, che impone che gli utenti siano informati, in modo chiaro e comprensibile, quando interagiscono con un sistema di intelligenza artificiale o quando un contenuto è stato generato o manipolato mediante strumenti di AI. L'obiettivo è evitare che chatbot, assistenti virtuali, immagini, video, audio o testi prodotti artificialmente possano essere percepiti come contenuti interamente umani o autentici, in assenza di un'adeguata indicazione della loro origine.

Il mancato rispetto di tali obblighi potrà esporre a sanzioni rilevanti che, nei casi più gravi, possono arrivare sino a 15 milioni di euro.

L'articolo 50 distingue, in particolare, tra due figure: il fornitore, ossia il soggetto che sviluppa o immette sul mercato un sistema di intelligenza artificiale, e il deployer, vale a dire il soggetto che utilizza tale sistema nell'ambito della propria attività professionale o imprenditoriale.

I fornitori dovranno progettare i sistemi di AI in modo tale che l'utente sia consapevole di interagire con una macchina. I deployer, invece, dovranno rendere esplicito l'utilizzo dell'intelligenza artificiale quando diffondono contenuti generati o modificati mediante tali strumenti.

L'informativa dovrà essere immediatamente percepibile, ad esempio mediante un messaggio iniziale del tipo "Stai interagendo con un sistema di intelligenza artificiale", oppure attraverso un'icona chiara e facilmente riconoscibile nel contesto d'uso.

Quanto ai contenuti generati dall'AI, il Regolamento richiede che essi siano contrassegnati attraverso strumenti tecnici idonei, quali filigrane digitali, metadati o altri sistemi leggibili dalle macchine. La scelta della soluzione concreta potrà variare in base alla tecnologia utilizzata, ma la responsabilità della conformità resterà in capo ai soggetti obbligati.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai deepfake, cioè a contenuti audio, video o immagini che riproducono persone, luoghi o eventi reali facendoli apparire autentici, pur essendo stati creati o alterati artificialmente. In tali ipotesi, l'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dall'intenzione di ingannare il pubblico. Un video che raffiguri, ad esempio, un esponente politico mentre pronuncia dichiarazioni mai rese dovrà essere chiaramente identificato come contenuto generato o manipolato mediante intelligenza artificiale.

Un'ulteriore area sensibile riguarda i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale.

Blog, siti di informazione, piattaforme digitali e operatori della comunicazione che utilizzano l'AI per produrre contenuti informativi dovranno indicarne l'origine artificiale. L'obbligo può venire meno solo quando il testo sia stato sottoposto a una revisione editoriale significativa da parte di una persona fisica, che se ne assuma la responsabilità prima della pubblicazione.

Dal 2 agosto 2026, pertanto, i soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale dovranno essere in grado di dimostrare di aver adottato misure chiare, effettive e conformi alle prescrizioni dell'AI Act.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- 26/06 - [Concorso 1000 vice ispettori - Accertamenti di efficienza fisica e attitudinali - Trattamento economico di missione](#)
- 30/06 - [Avvio gilet tattico rinforzato in situazioni di emergenza](#)
- 30/06 - [Nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato del personale giudicato idoneo al termine del 3° ciclo del 37° corso \(annualità 2022\)](#)

Rinviato l'avvio del contributo sulle spedizioni di valore fino a 150 euro provenienti da Paesi terzi

Il Decreto Infrastrutture approvato nel Consiglio dei Ministri n. 179 del 22 giugno 2026 rinvia al 1° ottobre il contributo amministrativo da 2 euro sulle spedizioni fino a 150 euro extra-UE, di cui alla Legge n. 199/2025, art. 1, commi 126-128;

Il contributo amministrativo da 2 euro sulle spedizioni extra-UE di modico valore partirà dal 1° ottobre 2026, dopo il nuovo rinvio approvato dal Governo. La misura riguarda i pacchi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea con valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 a copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali. Dopo la prima fase applicativa e i successivi differimenti, il decreto Infrastrutture sposta di nuovo la decorrenza, evitando la sovrapposizione immediata con il dazio europeo in arrivo dal 1° luglio.

La Circolare ADM n. 4/2026 qualifica la somma da 2 euro come contributo amministrativo distinto dal dazio doganale. La somma è destinata alla copertura delle spese per gli adempimenti doganali e, proprio per questa natura, non concorre alla formazione della base imponibile IVA.

Dal 1° luglio 2026, invece, come già riferito su queste pagine, si applica invece il dazio europeo da 3 euro sui piccoli pacchi extra-UE. Il rinvio italiano non modifica il calendario UE, per cui le importazioni e-commerce di basso valore dovranno comunque tenere conto del nuovo prelievo comunitario.

In base al calendario aggiornato, il dazio UE opera sulla disciplina doganale comunitaria mentre la tassa italiana da 2 euro copre i costi amministrativi nazionali degli adempimenti doganali. Per i consumatori l'effetto può arrivare sul prezzo finale, soprattutto negli acquisti online da marketplace extra-europei.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 27/2026 del 4 Luglio 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123